

ALLEGATO 2

Convenzione

per l'erogazione di servizi relativi alla Misura 2-A in attuazione del PAR Piano di Attuazione Regionale per la Garanzia Giovani Sicilia II fase a valere sul PON Iniziativa occupazione giovani (di seguito "Convenzione")

tra

l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dei Servizi e delle Attività Formative - (di seguito Dipartimento), rappresentata dal Dirigente Generale pro tempore domiciliato per la carica presso il Dipartimento, via Praga n. 29 - 90146 Palermo;

e

il soggetto attuatore [rag.soc.] (di seguito SA), con sede legale in e CF/P.IVA
rappresentato dal/la sig/ra nato/a a il , cod. fiscale ;

per la realizzazione di n. _____ percorsi formativi per un totale pari a € _____,
ammessi a finanziamento a seguito di attività istruttoria svolta da questa Amministrazione, come da
elenco allegato alla presente.

CUP _____

Le parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente per adesione e dal Dirigente generale pro tempore del Dipartimento, regola i rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione ed i SSAA della Misura 2-A del PAR Sicilia, apprezzato con delibera di Giunta in data 10.07.2019, ed ha validità sino al termine delle attività finanziate e comunque non oltre il 30.06.2023.
2. Gli interventi formativi sono finanziati con le modalità stabilite nel PAR per un importo pari a 22 milioni di euro (di cui 19 milioni per l'Asse 1 e 3 milioni per l'Asse 1bis).
3. Con DDG il Dipartimento ha pubblicato l' "Avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti attuatori di percorsi formativi.
4. La presente convenzione rappresenta l'atto giuridicamente vincolante ai fini dell'impegno finanziario.
5. I percorsi formativi sono ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui alla misura 2-A del Programma Garanzia Giovani II fase.

Art. 2 - Destinatari dei servizi

1. I destinatari della Misura sono i giovani come individuati nell'Avviso richiamato in premessa.
2. I destinatari scelgono liberamente il corso di formazione che intendono frequentare ed indicano il SA prescelto al Centro per l'Impiego (di seguito CPI) competente per territorio che si impegna a comunicare tale elenco al SA.

Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività formative devono essere svolte nelle modalità previste dall'Avviso e dalle Linee guida che si intendono già accettate da parte del SA con l'invio dell'istanza di partecipazione e confermate attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Eventuali modifiche a quanto previsto saranno condizione sufficiente per la perdita del diritto alla richiesta di erogazione della sovvenzione eccetto in casi di particolare rilevanza che andranno comunque segnalati dal SA e verificati dal Dipartimento.

Art. 4 – Obblighi del soggetto attuatore

1. Con la sottoscrizione della Convenzione il SA si assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività e alla veridicità delle informazioni fornite.
2. Il SA è tenuto a prendere in carico i giovani che ne facciano domanda senza porre in atto comportamenti di tipo discriminatorio bensì favorendo la più ampia partecipazione dei destinatari tenendo presente, inoltre, che il numero minimo di allievi per l'avvio di un percorso formativo è di 15 e che il numero massimo è pari a 20.
3. Nello svolgimento delle attività formative il SA è tenuto ad erogare con diligenza la prestazione prevista dalla Misura e pone in essere tutti i necessari adempimenti.
4. Il SA si impegna a:
 - a. permanere nell'elenco degli organismi accreditati o autorizzati dalla Regione all'erogazione dei servizi formativi, come disposto dal DPR n. 25 del 1 ottobre 2015, per tutta la durata dei percorsi formativi;
 - b. concludere le attività formative entro 6 mesi dalla data di stipula della presente Convenzione;
 - c. sottoscrivere apposito Progetto formativo con i destinatari;
 - d. verificare che, all'atto della stipula del Progetto formativo da parte del destinatario, quest'ultimo abbia già stipulato apposito Patto di servizio con il CPI. Il soggetto attuatore controlla se sono trascorsi più di 60 giorni tra la presa in carico e l'avvio della misura. In tal caso, il soggetto attuatore non può ancora stipulare il Progetto formativo col destinatario e deve indirizzare il giovane al CPI di riferimento;
 - e. trasmettere tempestivamente l'elenco dei destinatari che hanno sottoscritto il Progetto formativo, il calendario delle attività, l'elenco docenti e la comunicazione di avvio

delle attività;

- f. conservare la documentazione relativa al finanziamento per il periodo previsto all'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- g. assicurare la completezza e la correttezza della documentazione e la veridicità dei dati inseriti nel sistema informativo e la relativa corrispondenza con i documenti conservati;
- h. fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
- i. presentare, in conformità alle disposizioni contenute nelle Linee guida, la domanda di rimborso delle spese sostenute e la documentazione comprovante il regolare svolgimento delle attività entro il termine di 30 giorni dalla conclusione delle attività formative e comunque entro e non oltre il 30.06.2023;
- j. rispettare le disposizioni comunitarie in tema di informazione e pubblicità;
- k. garantire, laddove specificamente previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, le coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- l. trasmettere tempestivamente l'elenco dei destinatari che hanno concluso positivamente il percorso con l'indicazione di coloro che hanno ottenuto la certificazione;
- m. garantire la sorveglianza sull'assenza di legami di parentela entro il terzo grado fra i soggetti destinatari ed i componenti e gli organi societari di amministrazione;
- n. rispettare integralmente quanto previsto dalle Linee guida che formano parte integrante presente Avviso in merito alle fasi di avvio, gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo;
- o. adottare una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguato per tutte le transazioni relative all'operazione;
- p. conservare in originale, a disposizione del Dipartimento, la documentazione relativa alle spese sostenute per la realizzazione delle attività finanziate, nel rispetto delle disposizioni in materia di conservazione dei documenti di spesa di cui al Reg.(CE) 1303/2013;

Art. 5 – Obblighi del Dipartimento

- 1. Il Dipartimento adotta i provvedimenti idonei a dare concreta e celere attuazione alla Misura anche fornendo il necessario supporto ai soggetti attuatori.
- 2. Il CPI fornisce tempestivamente al SA i nominativi dei corsisti che hanno selezionato i percorsi formativi offerti dal SA.
- 3. Il Dipartimento provvede agli adempimenti necessari per procedere al rimborso delle spese dei servizi erogati dagli enti attuatori.

4. Il Dipartimento è tenuto a svolgere i controlli di primo livello secondo le procedure previste dal proprio Sistema di Gestione e Controllo al fine di verificare la regolarità nell'esecuzione dei servizi in favore dei destinatari, l'effettivo raggiungimento del risultato atteso e l'ammissibilità delle spese oggetto della domanda di rimborso trasmessa dal SA e del suo eventuale pagamento in applicazione delle regole previste dalla normativa e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento, nonché da quanto definito dal PAR. Gli esiti dei controlli confermeranno i pagamenti effettuati e da effettuarsi o ne determineranno il mancato riconoscimento e l'attivazione di eventuali procedure di recupero.

Art. 6 – Gestione dell'attività

L'avvio, l'attuazione, il monitoraggio, il controllo, la rendicontazione delle spese e il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità delle attività finanziate devono essere svolte nelle modalità previste dall'Avviso e dalle Linee guida.

Eventuali modifiche a quanto previsto sono condizione sufficiente per la perdita del diritto alla richiesta di erogazione dell'ammontare totale o parziale della sovvenzione eccetto in casi di particolare rilevanza che andranno comunque segnalati dal SA e verificati dal Dipartimento.

Art. 7 - Variazioni durante l'attuazione

Lo svolgimento delle attività deve avvenire nei tempi stabiliti, nel rispetto del progetto approvato e di tutte le condizioni previste.

Non è necessaria la comunicazione della variazione della sede delle attività formative purché questa sia contemplata fra le sedi accreditate del SA. Laddove, per motivi impreveduti e imprevedibili, la variazione della sede delle attività formative riguardi una struttura non accreditata è necessaria l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione a seguito di un'apposita comunicazione da parte del SA corredata da specifica perizia giurata di idoneità dei locali alle attività previste corredata da titoli di possesso o di utilizzo dei locali, planimetrie e/o documentazione tecnica elaborata da professionisti. Il mancato rispetto di tali norme non consente l'ammissibilità delle spese sostenute a partire dalla variazione della sede.

Altre variazioni (calendario/orario di svolgimento, sostituzione allievi, riduzioni di durata o di numero dei partecipanti ecc.), pur non oggetto di autorizzazione, devono essere annotate su apposito registro presso il SA, pena l'inammissibilità delle spese sostenute successivamente alla variazione stessa.

Art. 8 –Tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 101/2018, si informa che la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati per le esclusive finalità di cui al presente Avviso. Il titolare del trattamento è la Regione Siciliana. Tutti i dati forniti dal soggetto proponente verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., recante

"Codice in materia di protezione dei dati personali", a cui si fa espresso rinvio. I dati personali saranno, in particolare, trattati attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dalla vigente disciplina richiamata e con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati dalla Regione, per le seguenti finalità:

- registrare i dati relativi ai soggetti proponenti che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
- realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
- realizzare attività di verifica e controllo previste dalla normativa vigente in materia;
- inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale;

Art. 9 – Recesso

Il SA può recedere dalla Convenzione comunicandolo al Dipartimento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso comporta la rinuncia a tutti i diritti fino a quel momento vantati dal SA.

Il SA che recede dalla Convenzione resta soggetto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente ai servizi realizzati ed agli obblighi di accesso agli atti da parte di organi regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici.

Art. 10 – Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione Regionale, qualora ne ravveda la necessità per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare l'Avviso, a suo insindacabile giudizio, successivamente alla stipula della presente Convenzione senza che per questo il SA possa vantare dei diritti nei confronti dell'Amministrazione regionale (fatti salvi solo gli eventuali diritti conseguenti alle attività svolte ed alle spese sostenute già definitivamente maturati).

Art. 11 – Informazione e pubblicità

Il SA è tenuto agli adempimenti in materia di informazione e comunicazione sanciti dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 di cui all'allegato XII sotto la rubrica "Responsabilità dei beneficiari", e n. 1304/2013, da quanto ulteriormente previsto sia nelle Linee guida per le attività di comunicazione della Garanzia Giovani dell'ANPAL, entrate in vigore in data 01.01.2017, e – in quanto ritenuto applicabile alla fattispecie - dal Vademecum per l'attuazione del PO Sicilia FSE 2014-2020 paragrafo 12 "Informazione e Pubblicità".

Art. 12 – Revoca della sovvenzione

L'Amministrazione, qualora riscontrasse la presenza di eventuali irregolarità nella gestione della politica attiva ovvero la violazione degli obblighi richiamati nella presente Convenzione, ha la facoltà di assumere i provvedimenti consequenziali mediante la revoca della sovvenzione e il conseguente mancato riconoscimento degli importi relativi ai servizi già erogati.

Art. 13 – Foro competente

Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o esecuzione degli avvisi e dalla convenzione è esclusivamente quello di Palermo.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si richiamano tutte le regole stabilite nell'Avviso e nelle Linee guida e le norme applicabili in materia regionali, nazionali e comunitarie.

Luogo e data

Per

accettazione

Il legale rappresentante
del soggetto attuatore

Il Dirigente Generale del Dipartimento
regionale del lavoro, dell'impiego, dei
servizi e delle attività formative